

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di luglio.

4 luglio 2013

In Milano, nel mio studio in Via Francesco Melzi d'Eril n. 26.

Avanti a me FAUSTINO COLIANNI Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo dei Notai del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, sono presenti:

omissis

1) E' costituita una libera Associazione con sede in Monza (MB), via A. Gramsci n. 15 e con la denominazione:

"Cosa Pubblica. Libra. Azioni nomi e numeri per la lotta alla corruzione e per la promozione della parità, legalità e sicurezza dei cittadini nella vita pubblica" (d'ora in avanti denominata anche semplicemente "Cosa Pubblica". "Libra". Anche singolarmente e in modo disgiunto).

2) L'Associazione è apartitica, aconfessionale, post-ideologica e senza scopo di lucro.

3) L'Associazione si propone il seguente scopo:

a) valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le persone, fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai fenomeni di corruzione, e a tutti i reati e gli illeciti alla stessa riconducibili, ai poteri occulti, al traffico di relazioni illegali nella vita pubblica, in attività di prevenzione, in azioni di solidarietà, di assistenza, soprattutto nei confronti delle vittime della corruzione, e nell'educazione alla legalità nella vita pubblica;

b) attuare battaglie sociali e politiche per l'approvazione di leggi idonee alla lotta alla corruzione, al controllo della vita pubblica e della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la ricerca di nuove forme di potere sociale compatibili con il dettato della Costituzione della Repubblica Italiana; promuovere l'applicazione della legge n. 190 del 2012, soprattutto in riferimento all'art. 1, comma 31, e del d.lgs. n. 33 del 2013;

c) favorire la nascita di un collegamento stabile tra tutte gli individui, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati per la legalità e il conseguimento di elevati livelli di trasparenza nell'amministrazione della vita pubblica, contro la corruzione nei diversi settori di attività civili e sociali (dalla cultura all'economia, dalla ricerca all'educazione, dalla assistenza al controllo);

d) promuovere un dialogo e una collaborazione, anche in forma di servizi e di sostegno, tra i soggetti aderenti a Cosa Pubblica e le istituzioni, la Forza pubblica e l'Autorità Giudiziaria;

e) promuovere una cultura della legalità, della solidarietà e dell'ambiente, basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro la corruzione e l'abuso in Politica e nella Pubblica Amministrazione;

f) promuovere l'elaborazione di strategie di lotta non violenta contro il dominio illegale dello spazio pubblico e di resistenza alle appropriazioni e manipolazioni delle funzioni pubbliche. Studiare, elaborare e promuovere, anche

attraverso un'azione politica, l'istituzione di un nuovo potere democratico finalizzato all'esercizio del controllo dell'economia pubblica, nello svolgimento di tutti i processi e procedimenti alla stessa riconducibili;

g) promuovere la nascita di una rete internazionale di associazioni ed enti impegnati nella prevenzione dei fenomeni di criminalità e illegalità nell'esercizio dell'attività della Pubblica Amministrazione e nella promozione dei diritti e della giustizia sociale. Tutelare e vigilare il bene comune materiale e immateriale;

h) l'associazione Cosa Pubblica, per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti commessi al fine di attuare le attività di concussione e corruzione, e di tutti gli altri crimini a tali delitti collegati direttamente o indirettamente.

Potrà altresì rappresentare i singoli e i gruppi di cittadini nella Class Action e in tutte le azioni, ove previsto e presso qualunque sede, per il risarcimento del danno.

4) **omissis**

5) **omissis**

6) **omissis**

7) **omissis**

8) **omissis**

9) **omissis**

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

ART. 1 - E' costituita un'associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione:

"Cosa Pubblica. Libra. Azioni, nomi e numeri per la lotta alla corruzione, e per la promozione della parità, legalità e sicurezza dei cittadini nella vita pubblica" (d'ora in avanti denominata anche semplicemente "Cosa Pubblica. Libra", anche singolarmente e in modo disgiunto), ovvero, nell'ambito del presente statuto, anche il "Movimento", con sede in Monza, Via Gramsci n. 15.

La denominazione "Cosa Pubblica. Libra", anche nell'uso disgiunto, sono di esclusiva proprietà del socio fondatore che ne concede l'uso, a proprio insindacabile giudizio, all'associazione e a eventuali terzi fino a revoca.

Il socio fondatore si impegna a consentire tal uso finchè non venga assunta apposita delibera di adozione di nuova denominazione del Movimento, che deve essere assunta entro trenta giorni dalla manifestazione della volontà di revoca di tale uso.

ART. 2 - Cosa Pubblica è un'Associazione apartitica, aconfessionale, postideologica e senza scopo di lucro.

I proventi delle attività non saranno, in nessun caso, divisi fra gli associati, neanche in forme indirette.

Cosa Pubblica si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 3 - Cosa Pubblica si costituisce per perseguire le seguenti finalità:

a) valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le persone, fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai fenomeni di corruzione, e a tutti i reati e gli illeciti alla stessa riconducibili, ai poteri occulti, al traffico di relazioni illegali nella vita pubblica, in attività di prevenzione, in azioni di solidarietà, di assistenza, soprattutto nei confronti delle vittime della corruzione, e nell'educazione alla

legalità nella vita pubblica;

b) attuare battaglie sociali e politiche per l'approvazione di leggi idonee alla lotta alla corruzione, al controllo della vita pubblica e della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la ricerca di nuove forme di potere sociale compatibili con il dettato della Costituzione della Repubblica Italiana; promuovere l'applicazione della legge n. 190 del 2012, soprattutto in riferimento all'art. 1, comma 31, e del d.lgs, n. 33 del 2013;

c) favorire la nascita di un collegamento stabile tra tutte gli individui, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati per la legalità e il conseguimento di elevati livelli di trasparenza nell'amministrazione della vita pubblica, contro la corruzione nei diversi settori di attività civili e sociali (dalla cultura all'economia, dalla ricerca all'educazione, dalla assistenza al controllo);

d) promuovere un dialogo e una collaborazione, anche in forma di servizi e di sostegno, tra i soggetti aderenti a Cosa Pubblica e le istituzioni, la Forza pubblica e l'Autorità Giudiziaria;

e) promuovere una cultura della legalità, della solidarietà e dell'ambiente, basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro la corruzione e l'abuso in Politica e nella Pubblica Amministrazione;

f) promuovere l'elaborazione di strategie di lotta non violenta contro il dominio illegale dello spazio pubblico e di resistenza alle appropriazioni e manipolazioni delle funzioni pubbliche. Studiare, elaborare e promuovere, anche attraverso un'azione politica, l'istituzione di un nuovo potere democratico finalizzato all'esercizio del controllo dell'economia pubblica, nello svolgimento di tutti i processi e procedimenti alla stessa riconducibili;

g) promuovere la nascita di una rete internazionale di associazioni ed enti impegnati nella prevenzione dei fenomeni di criminalità e illegalità nell'esercizio dell'attività della Pubblica Amministrazione e nella promozione dei diritti e della giustizia sociale. Tutelare e vigilare il bene comune materiale e immateriale;

h) l'associazione Cosa Pubblica, per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti commessi al fine di attuare le attività di concussione e corruzione, e di tutti gli altri crimini a tali delitti collegati direttamente o indirettamente. Potrà altresì rappresentare i singoli ed i gruppi di cittadini nella Class Action e in tutte le azioni, ove previsto e presso qualunque sede, per il risarcimento del danno.

ART. 4 - Cosa Pubblica persegue le proprie finalità attraverso attività di servizio quali, a puro titolo esemplificativo:

a) organizzare iniziative culturali, di approfondimento, di ricerca, di studio e di informazione sul fenomeno della corruzione e sulle strategie di risposta ad esso;

b) pubblicare materiali relativi alle iniziative di cui al punto a) nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità di Cosa Pubblica (con l'esclusione di quotidiani);

c) organizzare corsi di formazione per insegnanti, studenti, operatori sociali e per chiunque intenda impegnarsi per la crescita della cultura della legalità, della solidarietà, della non violenza e della tutela del bene comune, organizzare attività di ogni genere funzionali alla prevenzione dei fenomeni

della corruzione e al recupero e rieducazione di persone condannate per reati connessi ai crimini predatori verso il patrimonio pubblico;

d) raccogliere, organizzare e diffondere documentazione aggiornata riferita ai crimini contro la Pubblica Amministrazione, e, a puro titolo esemplificativo, sulle varie forme di concussione, corruzione, frodi e sottrazione di danaro pubblico, turbativa degli incanti e le possibili strategie per combatterle;

e) coordinare un'attività capillare di monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno della corruzione e della lotta allo stesso, nei diversi contesti. Tutelare, promuovere l'accesso al bene comune, materiale e immateriale, delle persone fisiche e giuridiche in condizione di parità, sicurezza e legalità;

f) redigere periodicamente una o più relazioni sull'evoluzione del fenomeno della corruzione e delle risposte sociali e istituzionali ad esso riconducibili, basata sui risultati dell'attività di cui al punto e) e su ogni altro materiale disponibile;

g) attivare una rete informatica interattiva tra gli associati;

h) realizzare campagne su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;

i) promuovere scambi e gemellaggi tra i soggetti aderenti e non all'Associazione;

j) organizzare manifestazioni culturali, sportive e promuovere spettacoli anche al fine di autofinanziarsi;

k) organizzare e promuovere attività di turismo sociale e responsabile finalizzate alla promozione della cultura della legalità;

l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, sia con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, sia con riferimento a quei beni di significativo valore nel perseguimento degli scopi del sodalizio.

Cosa Pubblica predispone e fornisce, in coerenza con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire la crescita e migliorare l'efficacia dell'azione dei propri aderenti e il loro radicamento sociale e culturale.

Cosa Pubblica potrà inoltre aderire ad iniziative e realtà associative che perseguono medesimi obiettivi e potrà compiere ogni altro atto finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità.

Cosa Pubblica persegue i propri scopi anche attraverso attività di volontariato dei soci prestata in modo personale, spontaneo e gratuito. Attività prodotte e fornite tramite il movimento di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro diretto e indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e di promozione sociale.

TITOLO II

SOCI

ART. 5 - Possono essere soci di Cosa Pubblica le associazioni, gli enti non lucrativi di diritto privato e pubblico, le scuole, i singoli cittadini e gli altri soggetti collettivi operanti a livello locale o nazionale, italiani o stranieri, che perseguono finalità analoghe e compatibili con quelle di Cosa Pubblica.

Assumono inoltre qualifica di socio gli eletti alle cariche sociali di Cosa Pubblica, di cui all'articolo 17 del presente statuto.

L'adesione dei soggetti associativi di livello nazionale non include i livelli regionali, provinciali, territoriali e di base che possono aderire con specifico atto, con le modalità previste dall'articolo 6 del presente statuto.

Nessun socio di Cosa Pubblica e nessun organismo territoriale può assumere il nome di Cosa Pubblica, Libra, che resta riservato all'associazione come tale. I soci individuali, secondo modalità definite nel regolamento, eleggono i propri delegati che partecipano, con diritto di voto, alle assemblee provinciali, regionali e nazionali. I soci co-fondatori partecipano di diritto alle assemblee di detti organismi.

I soci sono classificati: i) socio fondatore, ii) soci co-fondatori, iii) soci vitalizi, iv) soci sostenitori, v) soci ordinari.

ART. 6 - La domanda di adesione, da parte di soci collettivi, dovrà essere presentata all'Ufficio di Presidenza Nazionale che ne valuterà l'ammissione, o il rigetto, motivando dopo avere acquisito i pareri di cui agli articoli 10 e 11. I soggetti collettivi dovranno allegare alla domanda una copia dello statuto, o di altro documento che descriva l'attività svolta dal richiedente, indicando un proprio rappresentante nelle assemblee, nazionale, provinciale e regionale, e dal versamento della quota sociale nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale. La quota associativa ha validità annuale. L'Ufficio di presidenza si pronuncia sulla domanda di accettazione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione. La domanda si intende accolta qualora entro tale termine non sia stata respinta con provvedimento motivato dell'Ufficio di presidenza.

In caso di rigetto della domanda, da comunicarsi in forma scritta, l'interessato potrà ricorrere entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei Garanti, il quale deciderà entro 60 (sessanta) giorni in forma scritta e motivata.

L'eventuale sostituzione del rappresentante dell'associazione nella Assemblea nazionale va comunicata all'Ufficio di Presidenza e ai Referenti regionali e provinciali.

ART. 7 - L'Assemblea nazionale può deliberare, anche su proposta di un socio o di una istanza, l'esclusione di un socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza protratta agli obblighi associativi;
- b) assunzione di comportamenti incompatibili con le finalità di Cosa Pubblica.
- c) nei tempi intercorrenti tra una Assemblea nazionale e la successiva, l'Ufficio di presidenza, in casi di particolare gravità, può deliberare la sospensione di un socio; tale sospensione ha decorrenza immediata e si converte in esclusione definitiva in caso di sua ratifica da parte dell'Assemblea nazionale.
- d) Il socio sospeso o escluso ha facoltà di ricorrere entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei Garanti, il quale deciderà entro 60 (sessanta) giorni in forma scritta e motivata.

TITOLO III

ORGANI

ART. 8 - Gli organi dell'Associazione "Cosa Pubblica" sono i seguenti:

- a) Assemblea nazionale;
- b) Assemblee regionali, Coordinamenti regionali, Commissario e Ispettori regionali;
- c) Assemblee provinciali, Coordinamenti provinciali, Commissario e Ispettori provinciali;
- d) Presidi, Commissario e Ispettori locali;
- e) Consiglio Nazionale;
- f) Ufficio di presidenza;
- g) Collegio dei Revisori dei conti;

h) Collegio dei Garanti.

A maggior garanzia dei valori associativi di cui all'articolo 2 dello statuto nei confronti dei terzi, tutte le cariche sociali sono incompatibili con la contemporanea copertura di incarichi di rappresentanza partitica (carica di Segretario o equipollente).

Nessun amministratore pubblico può essere eletto a una carica sociale di Cosa Pubblica del livello al quale si riferisce la sua responsabilità di potenziale erogatore.

In tutte le votazioni, a qualsiasi livello e per qualsiasi deliberazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 9 - omissis

ART. 10 - omissis

ART. 11 - omissis

ART. 12 - omissis

Art. 12 bis - Presidi, Commissari e Ispettori locali

I Presidi sono gruppi informali di persone, realtà o associazioni di un determinato territorio che, non potendosi ancora costituire in coordinamento o nonostante la presenza di un coordinamento, decidono di impegnarsi e formarsi per proporre le azioni di Cosa Pubblica nel territorio di loro competenza.

I Presidi vengono ufficializzati dal Commissario provinciale o, in via sussidiaria, dal Commissario regionale o dall'incaricato dell'Ufficio di Presidenza.

L'autorizzazione a costituirsi in Presidi di Servizio pubblico potrà essere revocata in qualunque momento dal Commissario provinciale, sentito il parere del Coordinamento provinciale, o, in via sussidiaria, dal Commissario regionale, sentito il parere del Coordinamento regionale, o dall'incaricato dell'Ufficio di Presidenza, sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza, nel caso in cui l'attività svolta non sia conforme al presente statuto di Cosa Pubblica.

I rappresentanti di Presidio partecipano, senza diritto di voto, al coordinamento provinciale e regionale del territorio di loro competenza.

Art. 12 ter - Coordinamenti regionali e provinciali

I coordinamenti regionali sono composti dai rappresentanti di tutte le associazioni iscritte nella regione, nonché dai delegati dei soci individuali, dai rappresentanti dei Presidi di responsabilità e dai Commissari provinciali.

I coordinamenti regionali possono dotarsi di un regolamento interno e sono convocati e presieduti dal Commissario regionale.

Parimenti i coordinamenti provinciali sono composti dai rappresentanti di tutte le associazioni iscritte nella provincia, nonché dai delegati dei soci individuali e dai rappresentanti dei Presidi di responsabilità.

I coordinamenti provinciali possono dotarsi di un regolamento interno e sono convocati e presieduti dal Commissario provinciale.

Per ogni altra specificazione si rimanda al regolamento.

ART. 13 - Consiglio nazionale dei Commissari regionali e provinciali e delle associazioni nazionali.

omissis

ART. 14 - omissis

ART. 15 - omissis

ART. 16 - omissis

ART. 17 - Cariche sociali

Le cariche sociali di Cosa Pubblica sono le seguenti:

- a) Il Presidente Nazionale
- b) Il Presidente emerito e il Presidente onorario
- c) I membri dell'Ufficio di Presidenza
- d) I Commissari e gli Ispettori regionali
- e) I Commissari e gli Ispettori provinciali
- f) I membri del Collegio dei Revisori
- g) I membri del Collegio dei Garanti
- h) I Commissari e gli Ispettori locali.

Il Presidente emerito ha carica vitalizia, ovvero fino a sue dimissioni volontarie.

I soci, o gli altri soggetti esterni a Cosa Pubblica, che intendano candidarsi a cariche elettive o di designazione, dovranno dimostrare la propria integrità giudiziaria secondo il dettato delle norme costituzionali, ovvero come dettato dal regolamento vigente.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - SCIoglimento - ATTUAZIONE

ART. 18 - Il patrimonio di Cosa Pubblica è costituito da:

- a) le quote associative;
- b) i beni acquisiti direttamente dall'Associazione;
- c) i contributi ricevuti da enti pubblici e da organizzazioni internazionali;
- d) le donazioni, i lasciti ed elargizioni e altri eventuali contributi provenienti da privati;
- e) i proventi di campagne di autofinanziamento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale durante la vita dell'associazione.

L'Associazione potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART. 19 - L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, e sottopone il primo al Collegio dei revisori entro trenta giorni dalla data fissata per l'approvazione del bilancio. Il Collegio dei revisori dovrà esprimere i propri pareri in merito al bilancio sottoposto al suo esame entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, in caso di difficoltà nella convocazione dell'assemblea, entro il termine più lungo di sei mesi.

Il bilancio consuntivo, dopo la sua approvazione, viene reso pubblico e disponibile, agli interessati.

ART. 20 - Scioglimento - cessazione - estinzione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti; contestualmente l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sarà comunque devoluto ad attività con fini di utilità sociale conformi alle finalità di Cosa Pubblica.

ART. 21 - Attuazione

L'attuazione volontaristica del Movimento Cosa Pubblica avverrà con gradualità subordinata e successiva alle adesioni conseguite sui territori di competenza, la conseguente istituzione degli Organi sociali, ed il conferimento delle corrispondenti cariche, si realizzeranno al raggiungimento di congruo numero di soci e adeguate risorse, nel rispetto delle vigenti norme di legge.